



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 maggio 2011 (26.05)
(OR. en)**

10642/11

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0035 (COD)**

**DRS 85
COMPET 213
ECOFIN 284
CODEC 896**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	10534/11 DRS 82 COMPET 205 ECOFIN 280 CODEC 873
n. prop. Com:	7229/1/09 REV 1 DRS 18 COMPET 125 ECOFIN 176 CODEC 298 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (<i>deliberazione legislativa</i>) - Accordo politico

I. INTRODUZIONE

1. Il 26 febbraio 2009 la Commissione ha presentato, nel quadro del suo piano di ripresa economica, una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ("quarta direttiva sul diritto societario"). La direttiva proposta consentirebbe agli Stati membri di escludere imprese di piccole dimensioni (le cosiddette "microentità") dal campo di applicazione della quarta direttiva sul diritto societario ed in tal modo esonerarle dagli obblighi in materia di informativa contabile/finanziaria previsti da tale direttiva.

2. Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere in merito alla proposta della Commissione il 15 luglio 2009¹.
3. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 10 marzo 2010² esprimendo un ampio sostegno nei confronti della proposta della Commissione.
4. Il Consiglio (Competitività) aveva proceduto ad un dibattito orientativo sulla proposta di direttiva il 24 settembre 2009. Poiché era stata riscontrata una minoranza di blocco, i lavori erano stati sospesi fino all'inizio del 2011. In seguito alla ripresa dei lavori in sede di Consiglio, il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha discusso le proposte di compromesso della presidenza il 18 ed il 24 maggio 2011.
5. Alla luce di tali discussioni la presidenza ha elaborato un testo di compromesso riveduto.
6. Gli elementi modificati del pacchetto di compromesso della presidenza, che affrontano le questioni in sospeso, figurano nella parte II della presente nota, mentre il testo di compromesso del progetto di direttiva elaborato dalla presidenza è riportato nell'allegato della presente nota.

II. PACCHETTO DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

a) Definizione di microentità (articolo 1 bis, paragrafo 1)

Il compromesso dalla presidenza prevede che, per essere considerata una "microentità", una società non dovrebbe superare alla data di chiusura del bilancio i limiti numerici di due dei seguenti criteri: totale dello stato patrimoniale di 250 000 EUR, importo netto del volume di affari di 500 000 EUR ed un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio uguale a 10.

¹ GU C 317 del 23.12.2009, pag. 67.

² 7424/10 CODEC 196 DRS 7 COMPET 92 ECOFIN 157.

b) Esenzione dal riconoscimento dei "Ratei e risconti dell'attivo" e dei "Ratei e risconti del passivo" (articolo 1 bis, paragrafo 2, lettera b))

Il compromesso della presidenza consentirebbe agli Stati membri di esonerare le microentità dal tener conto dei "Ratei e risconti dell'attivo" e "Ratei e risconti del passivo" soltanto per gli oneri diversi dalle spese per materie prime e sussidiarie, dalle rettifiche di valore, dalle spese per il personale e dalle tasse.

c) Esenzione dalla pubblicazione dei conti annuali (articolo 1 bis, paragrafo 2, lettera e))

La presidenza propone di consentire agli Stati membri di esonerare le microentità dall'obbligo generale di pubblicazione dei conti annuali, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale siano depositate presso almeno un'autorità competente designata e che le informazioni siano trasmesse ai registri delle imprese.

III. CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio a discutere il pacchetto di compromesso della presidenza che figura nell'allegato della presente nota nell'obiettivo di giungere ad un accordo politico sulla posizione del Consiglio in prima lettura in sede di Consiglio "Competitività" del 30 e 31 maggio 2011.

Testo di compromesso della Presidenza

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione³,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato nelle sue conclusioni l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l'economia europea e la necessità di un forte impegno comune per ridurre gli oneri amministrativi nell'ambito dell'UE.
- (2) La contabilità è stata individuata come uno dei settori prioritari su cui intervenire per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese nella Comunità.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (3) La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁵ definisce le microimprese e le piccole e medie imprese. Tuttavia, dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che le soglie per le microimprese contenute nella raccomandazione potrebbero essere troppo elevate a fini contabili. Pertanto, occorre introdurre un sottogruppo di microimprese, le cosiddette microentità, con limiti inferiori per quanto riguarda il totale dello stato patrimoniale e l'importo netto del volume di affari rispetto ai limiti previsti per le microimprese.
- (4) Nella maggior parte dei casi le microentità operano a livello locale o regionale e non sono presenti o sono presenti in maniera limitata a livello transfrontaliero. Inoltre, esse sono importanti per la creazione di nuovi posti di lavoro, per promuovere la ricerca e lo sviluppo e per creare nuove attività economiche.
- (5) Le microentità dispongono di risorse limitate per rispettare i crescenti obblighi di legge. Tuttavia, esse sono spesso soggette agli stessi obblighi di informativa delle imprese più grandi. Dette norme creano un onere a loro carico che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, dovrebbe essere possibile esonerare le microentità da taluni obblighi che potrebbero causare un onere amministrativo inutilmente ingente per siffatte imprese. Tuttavia, le microentità dovrebbero continuare ad essere soggette ad eventuali obblighi nazionali di tenere registrazioni che indichino le transazioni commerciali e la situazione finanziaria.
- (6) Visto che il numero di società a cui si applicheranno i limiti numerici definiti dalla presente direttiva varierà molto da uno Stato membro all'altro e visto che l'attività delle microentità esercita un impatto nullo o limitato sul commercio transfrontaliero e sul funzionamento del mercato interno, occorre che gli Stati membri tengano conto di questa differenza di impatto in fase di attuazione della presente direttiva a livello nazionale.

⁵ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

- (7) Gli Stati membri dovrebbero tener conto delle condizioni ed esigenze specifiche dei rispettivi mercati all'atto di elaborare decisioni su come e se attuare un regime destinato alle microentità nel quadro della direttiva 78/660/CEE.
- (8) Le microentità devono tener conto dei proventi e degli oneri imputabili all'esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data dell'incasso o del pagamento dei proventi e degli oneri suddetti. Tuttavia, il calcolo dei ratei e risconti dell'attivo e dei ratei e risconti del passivo può risultare oneroso per le microentità. Di conseguenza, è opportuno consentire agli Stati membri di esonerare le microentità dalla presentazione di tali voci e dal calcolo di tali voci soltanto per gli oneri diversi dalle spese per materie prime e sussidiarie, dalle rettifiche di valore, dalle spese per il personale e dalle tasse. In tal modo gli oneri amministrativi connessi al calcolo di stati patrimoniali relativamente ridotti potranno essere diminuiti.
- (9) La pubblicazione dei conti annuali può risultare onerosa per le microentità. Nel contempo, gli Stati membri devono assicurare che gli obblighi previsti dalla presente direttiva siano rispettati. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di esentare le microentità dall'obbligo generale di pubblicazione a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate conformemente alla legislazione nazionale presso almeno un'autorità competente designata e che le informazioni siano trasmesse ai registri delle imprese.
- (10) L'obiettivo della presente direttiva è consentire agli Stati membri di semplificare il contesto delle attività di rendicontazione finanziaria per le microentità. Il ricorso al valore equo può determinare la necessità di indicazioni dettagliate per segnalare la base su cui si è determinato il valore equo di determinate voci. Poiché il regime destinato alle microentità prevede una divulgazione molto limitata mediante allegati ai conti, gli utilizzatori dei conti non saprebbero se gli importi figuranti nel conto profitti e perdite e nello stato patrimoniale includono il valore equo o no. Di conseguenza, per garantire la certezza agli utilizzatori dei conti a questo proposito, gli Stati membri non dovrebbero consentire o richiedere alle microentità che beneficino di una qualsiasi delle esenzioni loro accordate ai sensi della presente direttiva di avvalersi della base del valore equo nell'elaborazione dei loro conti. Le entità che per la loro dimensione rientrano tra le microentità e che desiderano avvalersi del valore equo, o necessitano di procedere in tale senso, resteranno in grado di farlo utilizzando altri regimi ai sensi della presente direttiva laddove uno Stato membro consente o richiede tale utilizzo.

- (11) Al momento di decidere come e se attuare un regime destinato alle microentità nel quadro della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri devono fare in modo che le microentità che devono essere consolidate a norma della direttiva 83/349/CEE dispongano di dati contabili sufficientemente dettagliati a tale scopo.
- (12) In conformità con il punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", si incoraggiano gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (13) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre gli oneri amministrativi a carico delle microentità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) La direttiva 78/660/CEE deve essere pertanto modificata in conformità,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifica della direttiva 78/660/CEE

1. Nella direttiva 78/660/CEE è inserito il seguente articolo 1 bis:

"Articolo 1 bis

1. Member States may provide for exemptions from some obligations under this Directive in accordance with paragraphs 2 and 3 for companies which on their balance sheet dates do not exceed the limits of two of the three following criteria (micro-entities):
 - a) totale dello stato patrimoniale: 250.000 EUR;
 - b) importo netto del volume di affari: 500.000 EUR;
 - c) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.

2. Gli Stati membri possono esonerare le società di cui al paragrafo 1 da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:
 - a) presentare le voci "Ratei e risconti dell'attivo" e "Ratei e risconti del passivo" in conformità con gli articoli 18 e 21;

 - b) qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, esso può consentire a tali società, unicamente per altri oneri ai sensi del paragrafo 3, lettera b), punto vi), di discostarsi dall'articolo 31, paragrafo 1, lettera d) riguardo al riconoscimento dei "ratei e risconti dell'attivo" e dei "ratei e risconti del passivo", a condizione che ciò sia segnalato nell'allegato o conformemente alla lettera c) in calce allo stato patrimoniale;

 - c) redigere un allegato in conformità con gli articoli 43, 44 e 45, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 14, dell'articolo 43, paragrafi 1 e 13, e dell'articolo 46, paragrafo 3, figurino in calce allo stato patrimoniale;

- d) redigere una relazione annuale in conformità con l'articolo 46, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, figurino nell'allegato o, in conformità con la lettera c), in calce allo stato patrimoniale;
- e) pubblicare conti annuali in conformità con gli articoli da 47 a 50 bis, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in essi contenute siano debitamente depositate conformemente alla legislazione nazionale presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2009/101/CE, l'autorità competente è tenuta a comunicare i conti annuali al registro.

3. Gli Stati membri possono consentire alle società di cui al paragrafo 1:

- a) di elaborare soltanto uno stato patrimoniale ristretto in cui siano iscritte distintamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli articoli 9 o 10, se del caso. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera a), sono escluse dallo stato patrimoniale le voci E dell'attivo e D del passivo di cui all'articolo 9 o le voci E e K di cui all'articolo 10.
- b) di redigere soltanto un conto profitti e perdite ristretto in cui siano iscritte distintamente almeno le seguenti voci, se del caso:
 - i) importo netto del volume di affari;
 - ii) altri proventi;
 - iii) spese per materie prime e sussidiarie;
 - iv) spese per il personale;
 - v) rettifiche di valore;
 - vi) altre spese;
 - vii) imposte;
 - viii) utile (perdita).

4. Gli Stati membri non autorizzano o prescrivono l'applicazione della sezione 7 bis a microentità che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Per le società di cui al paragrafo 1, si considerano in grado di fornire il quadro fedele richiesto dall'articolo 2, paragrafo 3, conti annuali preparati in conformità con i paragrafi 2, 3 e 4. Di conseguenza, l'articolo 2, paragrafi 4 e 5, non si applica a siffatti conti.
6. Se una società alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui al paragrafo 1, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 2, 3 e 4 soltanto se essa si verifica nell'esercizio corrente ed anche nel precedente.
7. Per gli Stati membri non partecipanti all'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati al paragrafo 1 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che stabilisca tali importi.
8. Il totale dello stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a), è composto o dall'attivo di cui ai punti da A a E della rubrica "Attivo" dell'articolo 9 o dall'attivo di cui ai punti da A a E dell'articolo 10. Ove si applichi il paragrafo 2, lettera a), il totale dello stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a) è composto o dall'attivo di cui ai punti da A a D della rubrica "Attivo" dell'articolo 9 o dall'attivo di cui ai punti da A a D dell'articolo 10.

2. Nella direttiva 78/660/CEE l'articolo 5, paragrafo 1, è così modificato:

"Articolo 5

1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono prevedere schemi specifici per i conti annuali delle società d'investimento nonché per quelli delle società di partecipazione finanziaria, purché tali schemi diano per queste società un quadro equivalente a quello di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Gli Stati membri precludono alle società d'investimento e alle società di partecipazione finanziaria la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui all'articolo 1 bis."

3. Nella direttiva 78/660/CEE l'articolo 53 bis è così modificato:

"Articolo 53 bis

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 1 bis, 11, 27, all'articolo 43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter, e agli articoli 46, 47 e 51 alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE."

*Articolo 2
Recepimento*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva se e quando decidono di valersi di una facoltà concessa dall'articolo 1 bis della direttiva 78/660/CEE, tenendo conto in particolare della situazione a livello nazionale riguardante il numero di società che rientrano nei limiti numerici fissati da tale articolo. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente
